

« INEPTIAE IURISCONSULTORUM »

1. — L'arco semantico del termine *ineptia* (*ineptiae*) non è molto vasto né vario. La derivazione da *in* privativo e *aptus* è troppo evidente e immediata perché a sua volta il senso della parola possa troppo allontanarsi dal valore negativo del non attagliato, dello sproporzionato, dell'inopportuno. Come *ineptus*, preso in assoluto, cioè senza termine di riferimento, è l'incapace, il disadatto, il buono a poco, nella più benevola delle ipotesi quel che si dice il pignolo, così *ineptiae* sono le chiacchiere oziose, le frivolezze, le grullerie e, nella più accomodante delle ipotesi, le sottigliezze, le sofisticherie, le pedanterie erudite.

Torna utile al proposito Svetonio, quello dei « Dodici Cesari », quando si confronti ciò ch'egli scrive del suo ammiratissimo Augusto con ciò ch'egli narra dell'assai meno stimato Tiberio. Augusto si attenne ad uno stile di eloquenza elegante e temperato, evitando i concetti futili (*ineptiae*) e la ricercatezza artificiosa¹, Tiberio predilesse il lato favoloso delle storie immergendovisi sino alle minuzie (*ineptiae*) ed alla ridicolaggine².

Futilità e sottigliezze. Ecco, dunque, i due rami, a dir così i due *cognomina*, del « *nomen* » *ineptiae*, quali si desumono dall'attento Svetonio.

* Rielaborazione (1978) di un articolo dallo stesso titolo dedicato a Francesco De Martino e pubblicato in *Labeo* 23 (1977) 263 ss.

¹ Suet. *Aug.* 86.1: *vitatis sententiarum ineptiis atque concinnitate*. Augusto raccolse in ciò l'insegnamento di Giulio Cesare, di cui Favorino, riportato da Gell. *N.A.* 1.10.4, citava le seguenti parole dei libri *de analogia* (a noi non pervenuti): « *Habe semper in memoria atque in pectore, ut tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens (insolito) verbum* ».

² Suet. *Tib.* 70.3: *usque ad ineptias atque derisum*. Suet. *Aug.* 86.2 precisa che Augusto non risparmiava le derisioni a Tiberio per il suo gusto di andare a caccia di parole disusate e singolari (*Sed nec Tiberio parciit et exoletas interdum et reconditas voces aucupanti*). Tuttavia piace anche segnalare, a favore di Tiberio, la sua antipatia per i grecismi inutili, che corrispondevano a certi preziosi francesismi, anglicismi e germanismi del giorno d'oggi. Alcuni intellettuali nostrani, usi a qualificare questo e quello di 'emblematico', avrebbero molto sofferto di un suo intervento in senato, con cui bloccò la voce ἐμβλημα adoperata in un provvedimento (cfr. Suet. *Tib.* 71).

2. — Tutti sanno che le *ineptiae*, nel significato di giochi verbali o facezie, furono molto coltivate nell'antichità classica, e in particolare nell'antichità romana. Il piú recente studioso del genere, o piú precisamente del sottogenere letterario, Quintino Cataudella³, non si limita a darci una ricca raccolta di piú o meno argute facezie antiche, ma traccia un quadro illuminante del gusto degli antichi per le battute e per l'umorismo, nonché della letteratura che al tema fu in vario tempo dedicata.

Di questa letteratura ci resta, di monografico, il *Philògelos*, « amico del riso », da attribuirsi, nella sua ultima versione (quella giunta in nostre mani), al quinto secolo dell'era volgare. Ma non può tralasciarsi la menzione di altre due opere, in latino queste e non in greco, di cui purtroppo abbiamo solo notizia: il *de urbanitate* di Domizio Marso⁴ e i *libelli ineptiarum sive iocorum* di Caio Melisso⁵.

L'*urbanitas*, stando a Quintiliano che ce ne parla, è la dote dell'uomo di mondo, il quale sa sempre dire la sua « con brio e con garbo » (*ridicule commodeque*) anche quando, si badi, la battuta non sia giocosa (*iocosa*) e non sia nemmeno così e così (*media*), ma sia assolutamente seria e persino offensiva (di *genus contumeliosum*). Marso dovette trattarne in modo veramente esauriente, e non senza abbondanza di esempi pratici per spingere Quintiliano a definirlo *homo eruditissimus*⁶.

Meno dottrinario e sistematico di Marso fu invece (o è da supporre che fu) lo spoletino Melisso⁷, non tanto studioso di *urbanitas*, quanto uomo di società in carne ed ossa, cui si attribuisce l'introduzione in Roma, al posto della popolarisca e tradizionale *fabula toga-*

³ *La facezia in Grecia e a Roma* (1971) spec. XIII ss.

⁴ Quint. 6.3.102: *Domitius Marsus, qui de urbanitate diligentissime scripsit.*

⁵ Suet. *gramm.* 21.4: *ut ipse tradit, sexagesimum aetatis annum agens libellos ineptiarum, qui nunc iocorum inscribuntur, componere instituit absolvitque centum et quinquaginta.*

⁶ Quint. 6.3.104-108: *...urbanitas est virtus quaedam in breve dictum coacta et apta ad delectandos movendosque homines in omnem adfectum animi, maxime idonea ad resistendum vel lacessendum, prout quaeque res ac persona desiderat* (104) *...urbanus homo erit, cuius multa bene dicta responsaque erunt, et qui in sermonibus, circulis, conviviis, item in contionibus, omni denique loco ridicule commodeque dicet* (105) ... La seconda definizione era improntata da Marso a Catone. *Homo eruditissimus*: Quint. *eod.* 108.

⁷ Su Melisso: SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. d. röm. Literatur* 2^a (1935) 176 s.

ta, di una sorta di commedia « borghese » avanti lettera, la *fabula trabeata*, di cui era protagonista il mondo dei benestanti cavalieri, rivestiti, come si sa, dell'onorifica *trabea* a strisce di porpora⁸. Sarebbe interessante conoscere qualche commedia del gaio Melisso, non fosse altro per vedere se e come vi fanno apparizione il « triangolo » (lui, lei e l'altro) e gli altri ingredienti che tanto interessavano il pubblico della « belle époque »⁹, ma non ce ne rimane nessuna, come del resto nulla, nemmeno un brano, ci è giunto dei centocinquanta *libelli* pieni di facezie che il nostro si diede a raccogliere, evidentemente sulla base di una larga esperienza e di una compiaciuta memoria, intorno ai sessant'anni di età¹⁰.

3. — Tornati, per necessità di cose, al *Philógelos* e al complemento di altri aneddoti antichi raccolti pazientemente dai moderni studiosi, una cosa è degna di nota e come tale è stata precedentemente rilevata da altri.

Quando si tratta di mettere in berlina uno sciocco, e non viene fatto di cogliere l'occasione per ridicoleggiare nello stesso momento un Abderita o un Cumano (gente che, nell'opinione dei tempi andati, non abbondava di intelligenza), il personaggio solitamente prescelto è uno « scolastico ». Scolastico è il tipo che ordina ad un argentiere di fargli una lucerna e, richiesto di precisare quanto grande debba essere, risponde che deve servire per otto persone; scolastico è l'altro tipo che, avendo corso pericolo di affogare, giura che non entrerà più in acqua, se prima non avrà imparato a nuotare; il padrone che tiene l'asino a digiuno per insegnargli a non mangiare, e che se lo vede stramazzone morto proprio quando ha imparato la difficile arte, è uno scolastico; l'idea di scuotere l'albero per farne cadere i passeri dai rami e poi raccogliarli è a uno scolastico che viene in mente; è uno scolastico che, incontrando un tizio cui è morto il fratello gemello gli chiede con in-

⁸ La *trabea* era usata anche dagli auguri e, anticamente, dai re. Per i cavalieri, cfr. Stat. *silv.* 5.2.17; Martial. 5.41.5.

⁹ È appena il caso di ricordare che il « triangolo » è alla base della famosa satira 1.2 di Orazio, la satira dell'adulterio. Cfr. particolarmente Hor. *sat.* 1.2.37-40: *Audire est operae pretium, procedere recte / qui moechis non vultis, ut omni parte laborent, / atque illis multo corrupta dolore voluptas / atque haec rara cadat dura inter saepe pericla.*

¹⁰ V. *retro* nt. 5.

teresse: « Sei morto tu, o tuo fratello? »; e si potrebbe continuare a lungo¹¹.

Orbene, chi si intende per *scholastikós*? La risposta, come ben dice il Cataudella¹², non può essere nel senso che scolastico sia *sic et simpliciter* sinonimo di imbecille, ma deve essere piuttosto nel senso che lo scolastico, alla stessa guisa dell'Abderita o del Cumano, sia un esponente della vita sociale che, per deformazione caratteristica del suo stato o della sua professione, finisca per comportarsi solitamente come uno stolto. E sebbene il *Philógelos* parli anche, in qualche punto, di uno scolastico medico (a un tale, che si lamenta di avere mezz'ora di vertigini dopo il sonno, consiglia di svegliarsi mezz'ora dopo), di uno scolastico sofista (le orazioni commemorative dei concittadini morti è solito prepararle, per previdenza, quando essi sono ancora in vita) e di uno scolastico che fa il maestro (a un padre che gli annuncia la morte del figlio suo allievo dice che con queste scuse si impedisce ai giovani di studiare con profitto), non vi è dubbio che lo scolastico esemplare è per il *Philógelos*, come per il linguaggio comune, essenzialmente lo studioso del diritto e in particolare il docente di codesta disciplina¹³.

Breve. Gratta lo scolastico parruccone degli aneddoti antichi, delle *ineptiae*, e chi esce fuori? il giureconsulto.

4. — Naturalmente, non il giureconsulto eminente, quello che si sia fatto un nome tra i contemporanei ed i posteri per l'eccezionale contributo personale dato all'evoluzione del diritto. Quello no.

Generalmente il giureconsulto di spicco si sottrae all'aneddotica umoristica oppure, se vi compare, vi figura non come vittima, ma come

¹¹ Gli aneddoti qui riferiti si trovano tutti, *passim*, nella raccolta del CATAUDELLA (nt. 3).

¹² Cit. XXVIII s.

¹³ Cfr. anche A. CLAUS, 'Ο σχολαστικός (1965), e F. CASSOLA, in *Labeo* 13 (1967) 397 ss. Il termine *scholastikós* sta ad indicare, in prima battuta, persone di tutto rispetto: persone che hanno dedicato il loro tempo alla cultura. Ma non va dimenticato che *σχολάζω* significa propriamente « sto in ozio », nel senso di « non mi arrabatto per vivere », e che pertanto *scholastikós* è facilmente passato, nel linguaggio comune, ad indicare lo studioso perditempo. Il Claus ben coglie, in particolare, la frequenza del termine per indicare il retore e il maestro di retorica: poiché le esercitazioni retoriche erano spesso materiale di complessi casi giuridici, si spiega, sempre nell'uso comune, il passaggio alla designazione del giurista.

autore della battuta salace. Di Aulo Cascellio si narra, ad esempio, che ad un interrogante che gli diceva di voler « dividere » una nave argutamente rispose: « Tu la rovinerai »¹⁴, e di M. Antistio Labeone si racconta, è notissimo, che, per negare al compratore di uno schiavo il diritto di chiederne la redibizione dopo aver scoperto che lo schiavo mancava di un dente, paradossalmente osservò che tutti gli uomini nascono senza denti e non perciò può sostenersi che siano ammalati¹⁵.

I *iurisconsulti*, i *iurisperiti*, gli scolastici che l'umorismo degli antichi prendeva in giro erano anonimi, erano quelli della « routine », erano il ceto medio della nobile professione del giurista. Bravissima gente, generalmente preparatissima, ma sfornita di una consistente ala personale e fiduciosa piuttosto, per necessità di cose, della vasta erudizione libresca e della puntualità del metodo. Ottimi elementi, in fondo, ma pedanti, servilmente devoti ai « precedenti » autorevoli, inclini ai ragionamenti astratti, stranamente insensibili all'evidenza immediata dei fatti, anticipatori lontani di quella scienza giuridica che i tedeschi di oggi chiamano impagabilmente « Professorentecht », diritto da professori¹⁶.

La caratteristica piú evidente di questa fauna era la minuzia, la completomania, la tendenza a dividere un capello in quattro. Cicerone, che (tutta invidia) i giuristi non li può tanto soffrire, definisce il giureconsulto come un leguleio cauto e sottile, sempre pronto a proclamare le azioni da esercitare in giudizio, a declamar formulari, a tender laccioli alle sillabe¹⁷, e probabilmente a questo passo ciceroniano, e ad altri consimili di altri luoghi, Alessandro Manzoni si è ispirato, nel

¹⁴ Quint. 6.3.87: *Cui sine dubio frequentissimam dat occasionem ambiguitas, ut Cascellio, qui consultatori dicenti 'navem dividere volo' 'perdes' inquit.*

¹⁵ Gell. N.A. 4.2.12: *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit. Labeo in causa esse redhibendi negavit: nam et magna, inquit, pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morbosus sunt, et absurdum admodum est dicere non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur.* Sul punto: A. GUARINO, *Labeone giurista meridionale*, in *Labeo* I (1955) 51.

¹⁶ Si legga in proposito il famoso « grottesco », dal titolo *Nel cielo dei concetti giuridici*, in R. JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (tr. ital., 1953, di Scherz und Ernst in der Jurisprudenz⁴, 1891). Non manca, in quel cielo, la « macchina spacacapelli », capace di tagliare un capello in 999.999 parti assolutamente eguali (cfr. p. 280 s.).

¹⁷ Cic. *de or.* 1.236: *ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum.*

capitolo terzo de *I promessi sposi*, per la descrizione grottesca dell'indimenticabile dottor Azeccagarbugli¹⁸.

Quindi non solo pedanti, ma risibili, i giureconsulti. Si può agevolmente comprendere come il termine *ineptia*, che li coglie nella loro ridicola mania di sottigliezze, possa essere passato talvolta a rappresentare appunto tali sottigliezze giuridiche.

5. — E infatti Seneca non soggiace a rème. I giuristi del suo tempo, il primo secolo dopo Cristo, insegnavano che usucapire le cose rientranti in una massa ereditaria, anche se si trattava di tutte quante le cose ereditarie, non equivaleva ad usucapione dell'eredità nel suo complesso: ed ecco che egli, senza indugiare nel rendersi conto del problema, esclama che queste distinzioni sono né più né meno che « *acutae ineptiae iurisconsultorum* »¹⁹.

Dato il tono ironico, anzi quasi sprezzante, di tutto il discorso di Seneca, non è lecito tradurre « *acutae ineptiae* » con « aguzze sottigliezze ». Le sottigliezze raffinate dei giuristi sono chiaramente, per Seneca, sciocchezze pesate col bilancino, minuzie di ragionamento confinanti con le scemenze, e come tali sono rimaste, purtroppo, nei secoli.

Inutile replicare a Seneca che, almeno in questo caso, egli non ha capito assolutamente nulla, che egli mostra di ignorare che l'eredità non è fatta solo di cose, ma comporta anche crediti e debiti e che dunque lo sciocco, presuntuoso per giunta, è solamente lui²⁰. Inutile opporgli che egli parla così perché non è informato circa la storia e le implicazioni pratiche del gravissimo tema dell'*usucapio pro herede*²¹. Inutile esclamare, con l'onesto Bachelard, che prima di pensa-

¹⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi* (ed. 1840) 51 ss.

¹⁹ Sen. *de ben.* 6.5.3: *Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas quam ea, quae in hereditate sunt.*

²⁰ Cfr. Afr. D. 50.16.208: *Bonorum appellatio, sicut hereditatis, universitatem quandam ac ius successionis et non singulas res demonstrat.* Ben diverso dal mio il giudizio di R. DÜLL, *Seneca iurisconsultus*, in ANRW. 2.15 (1976) 364 ss.

²¹ V., per tutti, G. FRANCIOSI, « *Usucapio pro herede* », *Contributo allo studio dell'antica « hereditas »* (1965) 164 ss. e citaz. ivi. Dell'*usucapio pro herede* apprendiamo l'esistenza da Gai 2.54-56, che peraltro ne parla come di un istituto già da tempo scomparso: quando vi fossero patrimoni ereditari « giacenti », cioè non accettati dagli *heredes voluntarii*, si ritenne per molto tempo, sull'autorità dei giuristi più antichi (i *veteres*), che colui che ne avesse posseduto anche una sola *res* per la

re (e di esprimersi) bisogna studiare e che solo i filosofi pensano prima di aver studiato²². Ormai il danno è fatto. Il pregiudizio nei confronti delle istituzioni giuridiche e delle argomentazioni che le giustificano è talmente generalizzato da non potersi più contenere.

Si legga, ad esempio, il sapido lessico italiano della « lingua lussuosa » del Barosso²³. Nella sua caccia ai vocaboli di lusso che, utilizzati a tempo e a luogo, vengano incontro « all'esigenza, profondamente sentita nella vita sociale di oggi, di esprimersi in modo comprensibile a pochi », lo spiritosissimo autore si imbatte nell'accettilazione e la definisce plausibilmente, anche se genericamente, come « atto con il quale il creditore fa quietanza al debitore di una data somma, quantunque non l'abbia ricevuta ». Dopo di che, ignorando (o volendo ignorare) le serie ragioni che giustificano ai suoi tempi questa forma di *imaginaria solutio*²⁴, passa a raffigurare gratuitamente la comica scena del debitore che, « strappata la quietanza di mano al creditore, anziché corrispondergli la data somma gli mostra il tirapugni e lo invita appunto a considerare la cosa un'accettilazione ».

6. — Alla radice, o nel subconscio, di questa derisione che bolla i giuristi per le loro sciocche sottilizzazioni vien fatto di pensare che

durata di un anno « usucapisse » il titolo di *heres*, con la conseguenza di acquistare gli altri cespiti attivi, ma di essere anche tenuto all'adempimento dei culti familiari (*sacra*) ed al pagamento dei debiti del defunto. Al tempo di Seneca è probabile che di *usucapio pro herede* già si parlasse solo per dire che non era più approvata dalla giurisprudenza, ed appunto perciò i giuristi insegnavano che l'usucapione delle *res hereditariae* non equivaleva ad usucapione dell'*hereditas*. Acute e divertite considerazioni sul tema si leggono in JHERING (nt. 16) 157 ss.

²² G. BACHELARD, *La flamme d'une chandelle* (1961) 55: « Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier ».

²³ G. BAROSSO, *Dizionario illustrato della lingua italiana lussuosa* (1977) 8.

²⁴ Per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) 730 s. L'*acceptilatio* era, propriamente, la dichiarazione di solenne ricevuta che il creditore rilasciava a chi fosse diventato suo debitore in base ad una *stipulatio* (o ad altro atto causativo di una *obligatio verbis*) oppure in base ad una *expensilatio* (o ad altro atto causativo di una *obligatio litteris*): si distinguevano, per conseguenza, una *a.* « verbale » (orale) e una *a.* « letterale » (scritta), entrambe da compiersi con modalità formali ben precise, ma, tutto sommato, assai semplici. Appunto per la sua semplicità l'*acceptilatio*, e in specie l'*a. verbis*, fu utilizzata come mezzo di « remissione » (senza effettivo adempimento, dunque a titolo di *imaginaria solutio*) dei debiti. Se tali debiti non erano già risultanti da *stipulatio* e via dicendo, bastava novarli, trasformandoli d'accordo tra le parti in obbligazioni verbali (o letterali), per poterli poi estinguere d'un solo colpo mediante accettilazione.

si trovi l'antico tabù che si esprime, nell'esperienza romana, con la frase « *iurisconsultus abesto* », stia lontano il giureconsulto. Al giorno d'oggi il tabù si è esteso ai medici, la cui rilevanza in età antica era invece notoriamente scarsa, ma bisogna dire che si tratta ormai di un tabù fortemente dequalificato, buono sopra tutto per battute di dubbio spirito e per ceramiche e ceneriere di dubbio gusto²⁵.

Ora però stiamo attenti. Intendono male, almeno a mio avviso, coloro che nella formula « *iurisconsultus abesto* » vedono l'espressione « tout court » di un atteggiamento critico dei ceti meno civili e colti nei confronti degli esperti in diritto²⁶. In realtà, il testo completo della formula è « *dolus malus abesto et iurisconsultus* », stia lontano l'imbroglione e il giureconsulto²⁷; più frequente è la dicitura « *dolus malus abesto et ius civile* », lungi di qui l'inganno e il diritto cittadino²⁸; e frequentissima è la dizione secca « *dolus malus abesto* » apposta su sepolcri²⁹ o inserita negli atti e nei documenti relativi³⁰.

²⁵ A differenza dei giuristi, fondamentalmente molto stimati, i medici erano considerati nell'antichità romana, almeno dal grosso pubblico, poco meno che ciarlatani: K. H. BELOW, *Der Arzt im römischen Recht* (1953) 56 ss. Cfr., ad esempio, Martial. 1.30 e 1.47 (*Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus. / Quod vispillo facit, fecerat et medicus*), che equipara il medico al becchino. Una notevole rivalutazione della categoria fu determinata, sul finire del sec. II d.C., dalla figura prestigiosa di Galeno: A. GUARINO, *Gli 'specialisti' e il diritto romano*, in *St. Bracco* (1976) 329 ss.

²⁶ Sulla formula « *iurisconsultus abesto* »: G. I. LUZZATTO, in *St. Redenti* 2 (1950) 1 ss. Nel senso di un atteggiamento critico verso i giuristi, da ultimo: D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, in *BAW.* 77 (1974) 51 ss., 83 ss.

²⁷ Cfr. CIL. 6.12133 = ILS. 8635; *Bull. Arch. Crist.* 1907, 231 (*iuris studiosus*); CIL. 6.10525 (*i.c. = ius civile?*).

²⁸ Es. in CIL. 6.8861, 8862, 13441 (*ius*).

²⁹ Es. *FIRA* 3.80f, 83m.

³⁰ Cfr. Proc. 6 *epist.* D. 18.1.68.1: [*fere*] *aliqui solent haec verba adicere 'dolus malus a venditore aberit' [, qui etiam si adiectum est, abesse debet]*. Il passo si inserisce in un frammento (D. 18.1.68 pr.-2) sicuramente guasto, di cui è possibile intuire il contenuto genuino, ma non anche la forma originaria (v. per tutti: V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*² [1954] 180 s.). La fattispecie è questa: A vende a B, mediante *mancipatio*, un suo fondo sul quale si trova un conduttore; visto che il contratto di locazione è sempre tra lui e il conduttore, anche se proprietario del fondo è diventato B, e visto che B non intende valersi del principio « *emptio tollit locatum* » (cioè vuole che il contratto di locazione rimanga tale e quale), A si impegna verso B, con un apposito patto (*lex venditionis*), ad esigere nel suo interesse i canoni dal conduttore ed a riversarglieli. *Quid*, se A non si comporta con la debita diligenza e correttezza nella sua attività di esattore? Pro-

Ciò posto, è azzardato supporre che si volesse ironizzare, oltre che sul *iurisconsultus*, anche sul *ius civitatis* e che si ponesse l'ordinamento giuridico sullo stesso piano della malizia, del *dolus malus*. Poco convincente è anche ogni tentativo, su cui qui per brevità sorvolo, che si è fatto per giustificare in linea specifica l'esclusione dell'applicabilità del *ius civile*³¹. Sembra evidente invece che, avendo posto in essere un certo atto giuridico, il suo autore o i suoi autori si sforzassero, comprensibilmente e in tutta serietà di esorcizzare con queste formule la malvagità degli uomini nella sua esecuzione e si augurassero di conseguenza che mai e poi mai dovesse rendersi necessario, per rettificare le cose, il ricorso al *ius civile* ed ai suoi sacerdoti, i giureconsulti.

Né diversa interpretazione va data, a ben riflettere, alla notissima epigrafe funeraria del libraio venafrano P. Pomponio Filadéspto, cui si attribuisce il merito di aver saputo redigere testamenti per i suoi clienti, lungo l'arco di un quarto di secolo, senza bisogno di ricorrere all'aiuto di giureconsulti³². È chiaro, direi, che i testamenti minutati dal nostro Pomponio non dettero mai causa a liti, quindi a interventi posteriori di giuristi, e che Pomponio Filadéspto, benché semplice libraio, viene qui celebrato come un eccellente « amateur », come una personalità praticamente a livello di giureconsulto.

7. — Contrariamente a quel che solitamente si pensa, nessuna

culo risponde (o sembra rispondere) che, se la mancata esazione è imputabile al comportamento volontario di A, questi è sempre tenuto a rimborsare B; dopo di che egli aggiunge che taluni, ad ogni buon conto, inseriscono esplicitamente nella *lex venditionis* la clausola per cui non deve esservi *dolus malus* nel venditore. L'annotatore di Proculo, dopo avere (nel *principium* del frammento) reso ancora più recisa la risposta, ha voluto nel paragrafo 1, sottolineare che la clausola « *dolus malus abesto* » è davvero superflua ed è pertanto, ai suoi tempi, ancor meno usata che ai tempi di Proculo.

³¹ Cfr. NÖRR (nt. 26) 53 s., il quale avanza, sia pur dubitativamente, l'ipotesi che le formule di cui si discute fossero intese ad escludere l'applicabilità del diritto statale e dello stretto diritto, per far luogo all'applicazione del diritto sacro (questo sopra tutto se apposte sui sepolcri) o della giurisdizione imperiale. Ma perché non dire esplicitamente che si invoca il diritto speciale o quello *extra ordinem*? E perché prendersela anche col giureconsulto, che perlomeno del diritto imperiale è un accreditato conoscitore? E, sopra tutto, perché equiparare il *ius civile* e il *iurisconsultus*, per quanto non graditi né l'uno né l'altro, allo spregevole *dolus malus*?

³² CIL. 10.4919 = ILS. 7750: P. Pomponio P. f. Philadespto libr. qui testamenta scripsit annos XXV sine iuris consult...

ironia, nessun disprezzo per i giureconsulti tralucono, a mio avviso, da una famosa scheda testamentaria di cui ebbe ad occuparsi, nel secondo secolo dopo Cristo, il giurista Q. Cervidio Scevola³³. Si capisce, e bene, una cosa soltanto, cioè che il testatore (che Scevola vela sotto il nome di Lucio Tizio) volle evitare di ricorrere al giureconsulto, ma un testamento civilmente valido, ahilui, non riuscì a combinarlo³⁴.

Tralasciando il quesito giuridico e la soluzione di Scevola, che qui non interessano, diamo uno sguardo alle parole di Lucio Tizio. « Ho scritto questo mio testamento (egli dice) senza nessun *iuris peritus*, seguendo il mio personale raziocinio piuttosto che un'eccessiva diligenza nel mendicare consigli: perciò, se ho fatto qualcosa di men che legittimo e di men che esperto sul piano giuridico, la mia volontà sostanziale di uomo sano di mente valga come se fosse il diritto testamentario vigente »³⁵.

Là dove io ho tradotto parlando di una eccessiva diligenza nel mendicare consigli dai giureconsulti, il testo parla di una « *nimia et misera diligentia* » che Lucio Tizio ha evitato di seguire e gli interpreti, a loro volta, non attribuiscono la *diligentia* al testatore, bensì ne fanno un contrassegno dell'attività dei giurisperiti. Dunque, secondo l'interpretazione corrente, Lucio Tizio si sarebbe rifiutato di prestare orecchio alla « miserevole pedanteria » dei giuristi³⁶.

Può darsi, ma non ci credo. Non ci credo perché Lucio Tizio si mostra, nel séguito del periodo, tutt'altro che sicuro di essersi saputo attenere con le sole sue forze ai dettami delle Dodici tavole (*legitime*) e della raffinata *interpretatio* relativa (*perite*), sì che egli chiede che la sua volontà, essendo espressiva di una personalità matura (*hominis sani voluntas*), sostituisca (*pro*) le temute manchevolezze della scheda sul piano del *ius legitimum*. Il disprezzo verso i giuristi non si accorda con questa insicurezza di chi non li ha interpellati: quindi la *nimia et misera diligentia* altro non può essere che la diligenza del testatore nel

³³ V. invece NÖRR (nt. 26) 53, secondo cui il testatore afferma con orgoglio di aver fatto il testamento attenendosi al proprio raziocinio piuttosto che alla pedanteria dei giuristi.

³⁴ Cfr. per tutti P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*² 2 (1963) 585 nt. 1.

³⁵ Scaev. 14 resp. D. 41.88.17: 'Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas'.

³⁶ Cfr. anche NÖRR (nt. 26) 83 s.

chiedere lumi ai giuristi. Una diligenza che Lucio Tizio, avendola trovata eccessiva (*nimia*) per la sua pazienza e ostica per la sua dignità (*miseria*), non ha nella specie adottato.

8. — No. Almeno nell'esperienza romana, i soli che hanno sicuramente snobbato i giuristi, e che hanno parlato (o pensato) di *ineptiae iurisconsultorum*, sono stati i filosofi ed altri pensatori precipitosi del genere. Del resto, chi non sa quanta importanza si desse dai romani, non solo nella vita privata ma anche nella vita pubblica, ai cauti pareri degli affermati giuristi³⁷? E chi non sa che uno dei segni piú vistosi della decadenza « postclassica » fu, causa ed effetto a un tempo del fenomeno, il decadere della libera e responsabile *iurisprudencia*?

Oggi, nella vita moderna, le cose, almeno rispetto all'età « classica » di Roma, sono alquanto cambiate in peggio. Il vezzo di prendere amabilmente in giro i giuristi, e di mandarli spesso e volentieri a spasso si è largamente diffuso. Poco male, almeno per il bene pubblico, se il vezzo (o il vizio?) non avesse contagiato anche il « legislatore », cioè, negli ordinamenti democratici, il parlamento³⁸. Il parlamento, si sa,

³⁷ A nessun magistrato o funzionario imperiale mancò mai, tra i membri del suo séguito (o, come si diceva, del suo *consilium*), l'apporto di uno o piú esperti in diritto. In una costituzione del 204 d.C., di cui abbiamo notizia attraverso alcune epigrafi (cfr. Th. DREW-BEAR, P. HERRMANN, W. ECK, « *Sacrae litterae* », in *Chiron* 7 [1977] 355 ss.), Settimio Severo e Antonino Caracalla invitavano esplicitamente un proconsole (o altro funzionario) a far capo ai « *periti* » (evidentemente ad *iurisperiti*) per l'accertamento della esistenza e del significato di un senatoconsulto normativo che egli aveva mostrato di ignorare.

³⁸ A. GUARINO, *Parlamento: « stia alla larga il giureconsulto »*, in *L'Astrolabio* 15 (1977) n. 15 p. 20 s., ove si porta l'esempio della l. 10 dicembre 1976 n. 797 e del successivo decreto ministeriale di attuazione 22 aprile 1977. Per sottrarre provvisoriamente danaro liquido alla circolazione, il legislatore ha stabilito che gli aumenti retributivi dipendenti dall'accresciuto costo della vita siano, per un certo periodo e in ordine agli stipendi dei pubblici impiegati che superino un certo livello, corrisposti in buoni del tesoro poliennali « al portatore », ma ha tenuto ad aggiungere che questi buoni sono « non cedibili » sino alla scadenza: il che è proclamato da una vistosa stampigliatura « a caratteri cubitali » della quale si occupa minuziosamente il decreto ministeriale. È appena il caso di ricordare che un titolo di credito « al portatore », diversamente dai titoli nominativi e da quelli all'ordine, non ha elementi di riconoscibilità che lo vincolino ad una determinata persona e perciò può esserne al piú vietata la negoziazione in borsa, ma non lo si può sottrarre con una formulazione di legge alla circolazione di mercato: il possessore lo può scambiare con altri titoli e con danaro, può farselo scontare da un affarista, può darlo in pegno, insomma può cederlo in vari modi, malgrado che sia « non cedibile ».

può fare ciò che vuole, salvo cambiare un uomo in donna, ma non è giusto che bistratti senza motivo, per pura e semplice *ignoratio elenchi*, un patrimonio di concetti, un « linguaggio », quando non ha intenzione, né capacità, di migliorarlo o comunque di cambiarlo³⁹.

Le questioni, giudiziarie o non, si moltiplicano a dismisura e, cacciato dalla porta, il giureconsulto rientra alla fine, lui e le sue inezie, dalla finestra.

POSTILLA: LA LOGICA DEI COCCODRILLI

1. Lo studio delle « logiche » di cui si serviva la giurisprudenza romana ha indotto vari romanisti a chiedersi, in questi ultimi anni, se nell'armamentario concettuale dei giuristi di Roma figurasse anche la « logica dei coccodrilli », cioè quel tipo di dilemma (*ambiguitas crocodilina*, lo chiama Quintiliano) che, esattamente all'inverso del dilemma « cornuto », porta in ambedue le ipotesi alla stessa soluzione¹.

Della logica dei coccodrilli (o, in altra versione, della logica dei briganti) aveva fatto esperienza, stando ad un vecchissimo aneddoto, quella infelice madre cui i coccodrilli avevano sottratto la figlioletta. Alle sue implorazioni di riavere la bambina i beffardi arcosauri avevano replicato invitandola a rispondere prima a questa domanda: mi sarà resa dai coccodrilli la piccola? Posto che i coccodrilli non avevano nessuna intenzione di accontentare la madre, la risposta affermativa (cioè: la bambina mi sarà resa) sarebbe stata inesatta, e dunque, la madre non avrebbe riavuto la figlia; la risposta negativa (cioè: la bambina non

Sordo alle rimostanze dei giuristi che lo richiamavano a questi principi elementari, il « legislatore » italiano ha insistito, « *frigidò pacatoque animo* », nel voler dare assolutamente alla luce il nuovo *monstrum* giuridico.

³⁹ A. GUARINO, *Perizia dell'interprete e imperizia del legislatore*, in *Dir. Giur.* 92 (1977) 1 ss., a proposito della singolare formulazione dell'a. 123 c.c. ital. nella nuova stesura dettata dalla legge di « riforma del diritto di famiglia » (l. 19 maggio 1975 n. 151).

* In *Atti Acc. Pontaniana* 32 (1983) 198 ss.

¹ Sul tema da ultimo: G. KLINGENBERG, *Das Beweisproblem beim Urkundendiebstahl. Die These der « quidam » und die Klassiker*, in *ZSS.* 96 (1979) 229 ss., con letteratura; R. BACKHAUS, *Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz* (1981) 149 ss., 163 ss., 171 ss., con altra letteratura; F. WIEACKER, « *Ambiguitas crocodilina* ». *Zu D. 47.2.32 pr. Paul. 9 Sab. und D. 2.13.10.3 Gai. 1 ed. prov.*, in *St. Sanfilippo* 2 (1982) 737 ss.